

GENITORIALITÀ E STATUS DEL NATO – II PARTE*

Gisella Pignataro**

Della “regulatory competition” tra ordinamenti si è avvalso chi richiede il riconoscimento in Italia degli effetti delle discipline straniere in tema di gestazione per altri. La solidità del divieto normativo, ribadito regolarmente nelle pronunce giurisprudenziali, verte sull’antinomia concettuale tra lo strumento contrattuale e la filiazione. Negli ordinamenti che la vietano, impossibilità e illiceità dell’oggetto e della causa, frammentazione genitoriale concordata e programmata, cessione del figlio come adempimento costituiscono le motivazioni che si oppongono all’uniformazione normativa. La conclusione in Italia trova ulteriore riscontro nella fattispecie di reato universale appena codificata dal nostro ordinamento.

In Europa, a parte i pochi Stati che autorizzano la surrogazione di maternità commerciale (Ucraina, Georgia, e in parte Grecia), un numero ristretto di Stati regola la pratica mentre altri, non legiferando, si limitano a gestire gli effetti rispetto alla gestante e al nato. Laddove è regolamentata, la nascita del rapporto di filiazione non è automatica, ma soggetta a controllo preventivo, nel preminente intento di evitare ogni forma di commercializzazione. Richiede una previa autorizzazione giudiziaria per sole ragioni di ordine medico la Grecia¹, mentre i Paesi Bassi si affidano a strutture autorizzate, il *Child Care and Protection Board*, cui spetta attestare l’acquisto della piena responsabilità genitoriale previo affidamento triennale dopo un periodo di tutela congiunta con l’ente e successiva adozione, a dispetto dei genitori naturali, incapaci o inadatti a curare un bimbo che non intendevano avere². La rigorosa disciplina non esclude atti di autonomia negoziale tra gli interessati che, pur non potendo negoziare lo *status* in deroga alle disposizioni di legge né la risarcibilità dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla madre surrogata o patti limitativi delle libertà, possono offrire utili indicazioni al giudice sulle intenzioni dei contraenti nel procedimento di adozione. Fino ad allora per legge la gestante è madre del nato, indipendentemente dall’appartenenza degli ovuli; la presunzione di paternità attribuisce la genitorialità legale al marito della madre, finché non rinuncia formalmente al figlio³. Trasversale è comunque la regola che individua nel parto il criterio di identificazione della madre, che tale resta finché non rinuncia formalmente al figlio. L’interesse prevalente di riconoscere all’individuo la libertà di scelta nell’accesso alle tecniche

* Il testo, integrato con note esplicative, riproduce la lezione dal titolo ‘Genitorialità e tutela del nato’, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Aula Catania, 21 ottobre 2024.

** Professore associato di Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Salerno.

¹ L. 3089 del 19/12/2002, che ha novellato il Codice civile. L’accesso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita è consentito per impossibilità della procreazione naturale o rischio di trasmissione di una malattia grave. Età massima di 50 anni della committente, differenza di sesso, accesso esteso per sentenza all’uomo celibe per il principio di uguaglianza, ovuli della madre committente o di una terza donna ma mai della gestante, indennizzo determinato nel limite massimo ma non retribuzione sono le condizioni legali; il domicilio in Grecia della madre d’intenzione e della gestante richiesto non è sufficiente ad evitare il turismo procreativo: A. C. Papachristos, *Le don d’utérus et le droit hellénique*, in F. Monéger, *Gestation pour autrui: Surrogate Motherhood*, Paris 2011, 169ss.

² La rigorosa disciplina non esclude atti di autonomia negoziale tra gli interessati, che, pur non potendo negoziare lo *status* in deroga alle disposizioni di legge né la risarcibilità dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla madre surrogata o patti limitativi delle libertà, possono offrire utili indicazioni al giudice sulle intenzioni dei contraenti nel procedimento di adozione: M. J. Vonk, *Maternity for another: a double dutch approach*, in Monéger, *Gestation* cit. 205ss.

³ Con un’interessante sentenza la Corte distrettuale impedisce la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato in Francia con ricorso alla maternità surrogata da parte di una coppia omosessuale: avendo la gestante, peraltro olandese, optato per il parto anonimo, non veniva menzionata nell’atto di nascita, a differenza di uno dei due uomini indicato come padre del bambino. Per la Corte infatti è contrario all’ordine pubblico non menzionare la madre nel certificato di nascita: Rechtbank Den Haag, 14/9/2009, *LJN: BK 1197*.

riproduttive contrassegna la legislazione del Regno Unito. L'*Human Fertilization and Embryology Act* del 2008 non pone alcuna limitazione di *status* civile (coppia o single, coniugati o uniti in "civil partnership", coppia di fatto) o di orientamento sessuale, salva l'esistenza di un rapporto di parentela; in applicazione del broccardo *mater semper certa est*, il parto attribuisce la maternità, mentre per la paternità titolo per l'assunzione della responsabilità genitoriale è il consenso espresso in forma scritta. La normativa più recente ha reso efficace la presunzione di paternità nei rapporti formalizzati, per cui il consenso formale alla fecondazione eterologa attribuisce in automatico la paternità, se vi accede una coppia sposata o unita in "civil partnership"⁴; nelle coppie di fatto, invece, il consenso informato alla fecondazione eterologa è presupposto per il "parental order", attributivo della paternità legale. Alcun legame di filiazione è configurato tra il terzo donatore e il nato. La tutela dell'autonomia negoziale non esclude un controllo nel corso di un procedimento simile all'adozione, più rapido seppur rigoroso: nei sei mesi successivi alla nascita i committenti possono adire il giudice per ottenere un "parental order" che attribuisce loro il ruolo di genitori e interrompe il rapporto di filiazione con la madre naturale, che deve prestare il consenso⁵. Due sono le ipotesi in cui il giudice nega il nuovo *status* del nato: se è venuto meno l'accordo delle parti oppure se manca una delle condizioni richieste per il rilascio del "parental order" alla coppia committente. Il pragmatismo tipico del "common law" trova riscontro in una disciplina ambivalente, alla ricerca di un compromesso giuridico tra valori antagonisti: il contratto, purché gratuito, non è nullo, ma non è suscettibile di esecuzione forzata; l'intermediazione retribuita è sanzionata penalmente, ma non i negoziati preliminari e si consente alle organizzazioni a scopo non lucrativo di proporre servizi a potenziali interessati; è previsto il versamento di un'indennità che non deve eccedere l'ammontare delle spese vive⁶, ma sono talvolta calcolate con generosità, limite rimosso di recente purché la surrogazione commerciale sia effettuata all'estero. Con la maggiore età il nato da accordo di maternità surrogata ha diritto di conoscere le proprie origini⁷.

Tra gli Stati che si limitano a regolamentare gli effetti, il sistema tedesco pone una serie di limitazioni normative, volte a scoraggiare la gestazione per altri costitutiva sempre di una genitorialità legale, specie dopo la legge che, con la modifica del BGB, § 1353, ha introdotto il diritto di sposarsi per le persone dello stesso sesso⁸ oltre alla possibilità di adozione congiunta di minori⁹. Ogni contratto

⁴ Alla coppia sposata sono equiparate le coppie omosessuali unite in "civil partnership", dove si opta per la denominazione di secondo genitore legale; la costituzione del rapporto di filiazione non è più subordinata all'adozione o al rilascio del "parental responsibility order".

⁵ *Surrogacy Arrangements Act* del 1985 e l'*Human Fertilisation and Embryology Act* del 2008.

⁶ E. Steiner, *Maternité pour le compte d'autrui entre prohibition et permission*, in Monéger, *Gestation* cit. 39ss. Condizioni necessarie sono il legame biologico con almeno una delle parti, la convivenza con il minore, il domicilio nel Regno Unito, la comune volontà di tutti i soggetti.

⁷ Articolata è la disciplina in tema di information e disclosure of information, di cui all'*Human Fertilisation and Embryology Act*, artt. 24 e 25. Per un'analisi critica, J. McCandless, S. Sheldon, *The Human Fertilisation and Embryology Act (2008) and the tenacity of the sexual family form*, in *Modern Law Review*, 73.2 (2010) 175ss.

⁸ *Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts*, 20/7/2017, in *BGBI.* 1 (2017) 2787ss.

⁹ Con la novella della *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts* del 15/12/2004, in *BGBI.* 1 (2004) 3396, il legislatore aveva già concesso al partner del convivente la possibilità di adottare il figlio con il consenso dell'altro genitore naturale e dei servizi sociali, assumendo la piena responsabilità genitoriale; successivamente il Tribunale costituzionale federale (BVerfG, 19/2/2013, 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09, in *NJW* (2013) 847ss.) ha consentito al convivente registrato anche l'adozione successiva di un figlio già adottato precedentemente dal suo partner, dichiarando l'incostituzionalità del divieto per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 GG, sia rispetto al matrimonio, nel quale ciascun coniuge può adottare il figlio già adottato dall'altro, sia rispetto al figlio naturale di un convivente. La Corte costituzionale ha contestualmente demandato al legislatore il compito di formulare una nuova disciplina per l'adozione del figlio del convivente registrato, ottemperato con il *Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des*

dispositivo della genitorialità, di surrogazione come di adozione, stipulato prima o dopo la nascita, non soltanto è nullo in quanto contrario all'ordine pubblico e al buon costume, ma non è eseguibile, perché il bambino può essere consegnato soltanto ai genitori cui il giudice ha dato l'affidamento. La tutela del benessere del minore può però indurre il giudice a soluzioni differenti. Legittima è l'adozione da parte degli aspiranti genitori, ma è necessario il consenso di chi ha partorito e dei genitori adottivi, nonché la verifica di idoneità, che spetta al giudice tutelare quando dispone l'adozione. L'identità biologica riceve piena tutela in questo sistema: il figlio ha sempre diritto di conoscere l'identità della madre biologica, se non si è avvalsa del parto in anonimato, come il genitore di verificare la propria genitorialità anche nell'ipotesi di ovodonazione¹⁰.

Forti analogie sono riscontrabili tra il sistema francese e italiano, equiparati nella scelta del divieto esplicito della pratica con disposizioni di ordine pubblico e nella necessità di affrontare il problema dello *status* del nato quando le coppie si avvalgono di discipline straniere più flessibili. L'oggettiva illiceità della condotta, anche perché in frode alla normativa in tema di adozione, non ha impedito oscillazioni nelle decisioni della giurisprudenza francese.

Il rigore nell'escludere il rapporto di filiazione inizia ad attenuarsi a seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, dove viene separata la posizione dei committenti da quella del nato. Nei casi *Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia*¹¹, trattati simultaneamente, la Corte riconosce fondata la motivazione giuridica del rifiuto di trascrizione dell'atto di nascita, ma richiede di valorizzare la parentela biologica per ragioni identitarie. La rilevanza giuridica del rapporto di filiazione limitata all'ordinamento natio, seppur consente il compimento di atti quotidiani nei rapporti con le Amministrazioni nell'interesse del figlio, preclude taluni effetti civili, come la successione ereditaria. Di riflesso la Cassazione francese ha mutato la propria giurisprudenza, autorizzando la trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero nel rispetto della filiazione biologica, salvo irregolarità, falsificazione o difformità dei dati dichiarati.

Diversamente per il genitore d'intenzione: se per il padre il riconoscimento non incontra difficoltà in presenza di un legame genetico, la regola che identifica la madre nella partoriente esclude la maternità a prescindere dal legame genetico. Non ha trovato seguito la proposta di condivisione della responsabilità genitoriale con la madre di intenzione, con annotazione del giudizio straniero che ne ha riconosciuto il legame a margine dell'atto di nascita, per impedire l'interruzione del rapporto in caso di decesso del coniuge; l'adozione "simple et plénière" risulta dunque il modo privilegiato di costituzione del legame di filiazione con il genitore sociale dopo la recente *Loi relative à la bioéthique*¹², a dispetto di un'interpretazione giurisprudenziale che, in assemblea plenaria, aveva autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita straniero a seguito di un parere consultivo richiesto alla

Bundesverfassungsgericht zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner, 20/6/2014. Restava esclusa per i partner dello stesso sesso soltanto l'adozione congiunta di figli estranei alla coppia, definitivamente ammessa dalla *Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts*.

¹⁰ *Vaterschaftserklärungsgesetz*, 26/3/2008, *Bundesgesetzblatt* 1 (2008) 441; una più dettagliata normativa è nella legislazione in tema di diagnosi genetica: *Gendiagnostikgesetz*, 31/7/2009, *Bundesgesetzblatt* 1 (2009) 2529. Le modalità, concepite per la verifica di paternità, possono essere estese alla maternità naturale.

¹¹ Corte di Strasburgo, 26/6/2014, *Mennesson c. France*, ric. n. 65192/11, in *Foro it.* 4 (2014) 561ss. e Corte di Strasburgo, 26/6/2014, *Labasse c. France*, ric. n. 65941, in *Resp. civ. prev.* 6 (2014) 2041ss. In entrambe le controversie ricorre la paternità genetica e la donazione dell'ovulo, registrazione nell'atto di nascita dei committenti come padre e madre dei nati, rifiuto della trascrizione degli atti di nascita nei registri di stato civile francesi perché, in assenza della prova del parto, si sospetta la surrogazione di maternità. Per la Corte, il rifiuto di trascrizione dell'atto di nascita non è qualificabile come illecita ingerenza dello Stato francese rispetto ai ricorrenti; diversamente per i minori, non artefici ma destinatari delle scelte genitoriali.

¹² *Loi 2021-1017 del 2/8/2021 relative à la bioéthique*, in <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX1917211L/jo/texte>.

Corte di Strasburgo¹³. Nel quesito proposto l'Assemblée plénière chiedeva se, rifiutando di trascrivere l'atto di nascita nei registri di stato civile francese, lo Stato violava la CEDU, art. 8, rispetto alla madre di intenzione e al figlio nato all'estero con la "gestation pour autrui"; se bisognava distinguere a seconda che il figlio fosse stato concepito o meno con i gameti della madre d'intenzione; se costei potesse adottare il figlio del suo coniuge, padre biologico, come strumento per costituire una filiazione legale nei suoi confronti.

Il suggerimento della Corte è centrato sul rifiuto di ogni automatismo, per la delicatezza della materia familiare e personale. Lo Stato può scoraggiare il ricorso alla metodica proibita in patria, ma non ai danni dell'identità del minore in termini di *status filiationis*, di diritti nei confronti dei genitori, di cittadinanza. Il riconoscimento dello *status filiationis* richiede dunque l'accertamento del "best interest" del minore in concreto: se viene negata la genitorialità, occorre contestualmente individuare una persona responsabile della sua crescita ed educazione, ma non può escludersi *a priori* il legame di filiazione con la madre committente, se le circostanze lo richiedano, né il diritto a conoscere le proprie origini. L'istituto dell'adozione consente al giudice di valutare il superiore interesse del minore nel caso concreto, compresa l'eventuale inidoneità della madre o il rifiuto del consenso della madre surrogata.

L'istituto della "delegation d'autorité parentale" a favore della madre d'intenzione, utilizzato nei confronti del figlio del partner per attribuire la responsabilità genitoriale ma sotto il controllo del giudice tutelare, non è mai stato richiesto per la sua funzione essenzialmente assistenziale, privilegiando le coppie l'istituto dell'adozione.

Lo scenario europeo registra pertanto un prevalente contrasto alla pratica, una comune necessità di regolamentazione degli effetti e la propensione ad escludere effetti automatici ma soggetti a controllo dell'autorità giudiziaria.

In Italia nel caso *Paradiso Campanelli v. Italy*¹⁴, per assenza del legame biologico con la coppia e breve durata della relazione di tipo familiare la Corte di Strasburgo aveva giudicato legittimo il provvedimento di allontanamento del bambino, la conseguente dichiarazione di stato di abbandono e l'avvio della procedura di adozione da parte delle autorità. La pronuncia rifiuta l'acritico adeguamento al fatto compiuto ed esclude che il rapporto contrattuale, illecito, possa addursi a fondamento della relazione giuridica con il nato. A dispetto del dato normativo, che riconduce al fatto procreativo la genitorialità, la giurisprudenza ha talvolta forzato il sistema con una sorta di filiazione

¹³ La possibilità è stata introdotta dal Protocollo addizionale n. 16 allegato alla CEDU, entrato in vigore l'1/8/2018 con la ratifica del decimo Paese aderente al Consiglio d'Europa. In pendenza di un giudizio dinanzi alle più alte giurisdizioni nazionali delle Parti contraenti, è possibile richiedere un parere consultivo su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

¹⁴ Corte di Strasburgo [GC], 24/1/2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ric. n. 25358/12, in *Foro it.* 4 (2017) 105ss.: nella specie, manca il legame biologico con la coppia e la relazione con il nato è di breve durata; consegnato il bambino a un paio di mesi dalla nascita, viene portato in Italia dove le autorità vengono allertate dal Consolato italiano in Russia. A seguito dell'ingresso in Italia senza il rispetto della procedura sull'adozione internazionale, era stato attivato anche il procedimento penale per alterazione di stato e il test genetico, disposto a tal fine, aveva rilevato l'assenza di legami biologici con il padre, causa del rifiuto del Comune di registrare il certificato di nascita. La Corte accoglie la tesi difensiva del Governo: a parte la falsità di un atto di nascita che indica i ricorrenti come genitori biologici del minore, l'aver concluso un contratto per comprare un neonato ha viziato la loro situazione fin dall'inizio, difficile da regolarizzare. La necessità dell'allontanamento risponde alla diversa esigenza di assicurare al minore una vita privata e familiare in un'altra famiglia, in grado di assicurare il suo sviluppo sano e una identità certa. In prima istanza, CEDU, 27/1/2015, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ric. n. 25358/12, in *Foro it.* 4 (2015) 117ss., aveva sanzionato l'Italia, motivando l'ingerenza statuale con la convivenza durante le prime tappe importanti dell'infante (otto mesi), il comportamento *uti parentes*, la buona fede sull'esistenza di un legame genetico, considerazioni ribaltate dalla Grande Chambre per la condotta fortemente anti-giuridica dei ricorrenti.

socialmente tipica ma *contra legem* per tutelare il nato, forte dell'efficacia relativa della pronuncia, limitata al caso concreto, senza le implicazioni di una regola generale e astratta. La motivazione è stata fondata sulla difficoltà di impedire la trascrivibilità del provvedimento straniero costitutivo del rapporto di filiazione per l'identità di genere dei genitori, perché la genitorialità di coppia, incentrata sulla bi-genitorialità e differenza di genere, non è un modello costituzionalmente obbligato. Alcun contrasto con l'ordine pubblico internazionale sarebbe pertanto rinvenibile nella richiesta di riconoscimento della genitorialità rispetto al figlio di due donne, biologicamente legato ad entrambe per aver l'una trasmesso il proprio patrimonio genetico con la donazione dell'ovulo, e l'altra per averlo partorito¹⁵; analogamente per la rettifica dell'atto di nascita che originariamente indicava come genitore la sola madre biologica e non anche la compagna della madre quale genitore¹⁶.

Un primo freno, a fronte della pretesa illegittimità costituzionale del c.c., art. 263¹⁷, in materia di azioni demolitorie dello *status*, viene posto dalla Consulta che rigetta l'istanza volta a subordinare l'impugnazione del riconoscimento del minore per difetto di veridicità alla conformità al suo interesse. Nell'intento della Corte remittente il "best interest" del minore, richiamato dai principi internazionali ed europei come interesse concreto del destinatario del provvedimento, coincide con la conservazione dello *status filiationis* – e quindi dell'identità acquisita – anche in presenza di una surrogazione di maternità.

Altro intervento correttivo delle Sezioni unite della Cassazione sposta il problema dall'equiparazione tra paternità biologica e non biologica, alla conformità all'ordine pubblico internazionale di un progetto genitoriale di coppia, dello stesso sesso o meno, la cui attuazione necessita di ricorso ad una legislazione straniera scelta a tal fine dai soggetti interessati¹⁸. In astratto, è indubbio l'interesse del minore a conservare lo *status* di figlio riconosciuto, implicito nel *favor filiationis*, con la correlata identità familiare, responsabilità genitoriale e diritti anche nei confronti del genitore intenzionale. Ma

¹⁵ Cass., 30/9/2016, n. 19599, in *Giust. civ. Mass.* (2016), secondo cui è compatibile con l'ordine pubblico l'atto di nascita straniero che non contrasti con i principi fondamentali proclamati dalla Costituzione italiana, dai trattati fondativi dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'eventuale difformità tra la disciplina nazionale e la normativa straniera non ha rilevanza, dovendo valutare il giudice nazionale, chiamato alla verifica di compatibilità con l'ordine pubblico di un atto straniero, non la conformità o difformità della disciplina straniera rispetto a quella interna, ma soltanto se sussista un contrasto tra l'atto straniero e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. La coerenza con il sistema è motivata con il riscontro, nella fattispecie, di una tecnica di fecondazione assimilabile in parte alla fecondazione eterologa e in parte a quella omologa: l'apporto genetico del donatore di gamete per la sterilità o infertilità assoluta e irreversibile, implicito nella tipologia di relazione, è coerente con la fecondazione eterologa; il contributo genetico della partner all'altra che partorisce è invece tipico della fecondazione omologa. L'assenza dell'apporto strumentale di una gestante estranea è determinante per escludere la configurabilità della maternità surrogata.

¹⁶ Cass., 15/6/2017, n. 14878, in *Guida al diritto* 28 (2017) 51, accoglie la richiesta di rettifica dell'atto di nascita di un bambino di una coppia di due cittadine italiane sposatesi all'estero, in quanto «si deve fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale e non a quella di ordine pubblico interno, nonché deve avervi riguardo all' 'interesse del minore' e al suo 'diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all'interno del nucleo familiare'»; analogamente Cass., 23/8/2021, n. 23319, in *Foro it.* 1 (2022) 293ss.

¹⁷ Corte cost., 18/12/2017, n. 272, in *Giur. cost.* (2017) 2969ss. La questione era stata sollevata nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva accolto l'istanza presentata dal curatore speciale di un minore, nominato dal Tribunale per i minorenni, una volta accertato, tramite indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso codesto Tribunale, il ricorso alla surrogazione di maternità con ovodonazione; il riconoscimento del minore effettuato all'estero e poi trascritto in Italia non era dunque conforme a verità *ex latere matris*.

¹⁸ Cass., Sez. un., 8/5/2019, n. 12193, in *Dir. fam. pers.* 3 (2019) 1062, sollecitata da Cass., 22/2/2018, n. 4382, in *D&G* (2018) 10. La fattispecie è sempre la medesima: matrimonio omosessuale in Canada, oggi riconosciuto come unione civile; nascita di due minori con la PMA eterologa e l'ausilio di una donna gestante; trascrizione in Italia del provvedimento giudiziale canadese di riconoscimento della paternità al padre biologico; successiva richiesta di trascrivere il diverso provvedimento canadese di riconoscimento della co-genitorialità del partner e l'integrazione dell'atto di nascita; rifiuto dell'ufficiale di stato civile, impugnato.

riconoscere efficacia al documento estero implica adeguamento alla scelta di chi costituisce il legame di filiazione sul presupposto, indimostrato, di un conforme interesse del minore. La surrogazione di maternità, al pari della commercializzazione di gameti o di embrioni, è condotta penalmente rilevante, perché offende la dignità della gestante e progetta una genitorialità anche totalmente priva di legami biologici con il nato. Il rifiuto degli automatismi e la necessità di bilanciamento degli interessi sottesi all'accertamento dello *status* sottrae al potere dispositivo il rapporto di filiazione, in coerenza con l'indisponibilità degli *status*.

Il problema non è il disallineamento tra legame biologico e *status filiationis*, peraltro tutelato e promosso dal nostro ordinamento nell'istituto dell'adozione, ma la necessità di subordinare la genitorialità alle garanzie di un procedimento giurisdizionale e non all'autonomia negoziale delle parti, dove l'articolata e talvolta farragिनosa legislazione speciale tutela *in primis* l'interesse del minore, non protetto dalla naturale discendenza biologica. Profilo questo prevalente rispetto al problema se la bi-genitorialità richieda la differenza di genere come requisito indispensabile. La scelta politica del legislatore, confermata in sede di disciplina delle unioni civili, non impedisce infatti la crescita di figli in una relazione omogenitoriale. A parte i figli nati da precedenti matrimoni, questa forma di genitorialità è ricorrente sia in caso di mutamento di sesso, per effetto della conversione del matrimonio in unione civile, sia per i figli nati nonostante il mutamento di sesso, una volta resa autonoma la rettifica degli atti di stato civile dall'intervento chirurgico. Ipotesi dove è la pregressa consolidazione del rapporto ad attestare il preminente interesse del minore, cui si aggiunge la trascrizione del provvedimento estero di adozione dopo che la Cassazione a Sezioni unite¹⁹ ha escluso che la natura omogenitoriale del nucleo familiare costituisca elemento ostativo.

La successiva giurisprudenza, motivando la legittimità del rifiuto di inserimento di una duplice maternità nell'atto di nascita, ha puntualizzato che la bi-genitorialità implica la duplicità delle figure genitoriali nel genere, non soltanto nel numero²⁰. Limite imperativo e legittimo per la Consulta,

¹⁹ Cass., Sez. un., 31/3/2021, n. 9006, in *Foro it.* 1.6 (2021) 2054ss., riconosce efficacia al provvedimento giurisdizionale straniero (nella specie, dello Stato di New York) di adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile (entrambi cittadini americani, uno anche cittadino italiano), che attribuisce uno *status* genitoriale corrispondente all'adozione piena o legittimante, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

²⁰ Cass. 3/4/2020, n. 7668, in *D&G* (2020). L'occasione è offerta dalla richiesta di rettifica dell'atto di nascita per inserire la duplice maternità, della madre genetica e intenzionale. La pronuncia obietta che la genitorialità sociale non può essere effetto di attività amministrativa: funzione della rettifica è correggere eventuali vizi nella formazione dell'atto di nascita per assicurare la corrispondenza con la realtà generativa, non ricorrente nella specie, in quanto il consenso della madre di intenzione non è costitutivo della relazione genitoriale. I requisiti soggettivi di accesso alle tecniche procreative e le disposizioni in tema di ordinamento dello stato civile postulano l'unicità della madre. La tesi è ribadita da Cass., 23/8/2021, n. 23321, in *Fam. dir.* 2 (2022) 154ss. e da Cass., 4/4/2022, n. 10844, in *Guida al diritto* (2022) 15: non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita per ottenere la qualità di madre del bambino, concepito con tecniche di PMA di tipo eterologo all'estero e nato in Italia, della donna legata in stabile relazione affettiva con chi l'ha partorito. La richiesta confligge con la L. 40 del 19/2/2004, art. 4.3, che esclude il ricorso a tali tecniche da parte delle coppie dello stesso sesso. Il principio, già recepito in presenza di apporto biologico della genitrice di intenzione (Cass., 25/2/2022, n. 6383, in *GiustiziaCivile.com*, 11/7/2022), va ribadito a maggior ragione se tale apporto manca. L'accesso a tali tecniche è limitato dal legislatore a situazioni di infertilità patologica, cui non è omologabile la condizione di infertilità della coppia omosessuale. Né può essere invocata un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. 40 del 19/2/2004, art. 8: una diversa interpretazione delle norme relative alla formazione dell'atto di nascita non è imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore. Conferma la legittimità del quadro normativo che vieta la trascrizione degli atti di nascita e la duplice maternità di figli nati in Italia da procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, Corte di Strasburgo, 22/6/2023, ric. n. 47998/20 e 23142/21, *Nuti v. Italia e Dallabora e altri v. Italia*: il divieto rientra nell'ampio margine di discrezionalità dell'Italia in materia, non lesivo della CEDU, artt. 8 e 14, nella misura in cui si offre una possibilità di riconoscimento del legame di filiazione tra il nato e il genitore d'intenzione. La possibilità di

pronunciatisi sulla trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero nell'ipotesi speculare della genitorialità di due padri²¹.

L'esistenza del legame biologico diventa anche in Italia condizione necessaria e sufficiente per la genitorialità. Da essa va distinta la tutela di relazioni consolidate nel tempo, compresa quella del partner di un progetto procreativo condiviso, che presuppone la verifica dell'attitudine a favorire lo sviluppo della personalità del minore tramite l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si conferma dunque la necessità di un puntuale accertamento da parte del giudice, non riconducibile al consenso prestato.

La tipicità della genitorialità legale, eccezione alla regola della genitorialità naturale, vincola l'interprete a ricorrere all'istituto dell'adozione. In attesa di una soluzione legislativa, la giurisprudenza ha individuato infatti nell'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) un paradigma per attribuire giuridica rilevanza al legame affettivo con il nato. È inapplicabile, infatti, la lett. b) riferita al «coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell'altro coniuge», mentre la lett. d) rappresenta una clausola aperta, di chiusura del sistema, cui ricondurre tutte le ipotesi di difficoltà o impossibilità, giuridica oltre che di fatto, di accedere all'adozione piena. La conclusione sarebbe confortata dall'affinità strutturale con l'adozione (difformità del patrimonio genetico con il nato e genitorialità legale), in particolare con quella regolata all'art. 44, per la medesima *ratio* di valorizzare il rapporto instaurato con il minore. L'assenso dei genitori e la conservazione dei legami con la famiglia d'origine compensa il requisito dello stato di abbandono, presupposto esclusivo dell'adozione piena²².

I due istituti in effetti non sono equiparabili: all'assenza di un'attenta selezione delle coppie interessate si aggiunge nella PMA una funzione inversa rispetto all'adozione, di far nascere un figlio per una famiglia e non assicurare una famiglia al minore che ne è privo. Al controllo dell'autorità giudiziaria si affida però la verifica di congruità con l'interesse del minore, con cui arginare derive di soggettivismo sottese all'automatica efficacia nel diverso ordinamento.

Non sono mancati giudizi critici sull'incapacità dell'istituto di offrire una tutela adeguata. La giurisprudenza è dovuta intervenire sul necessario assenso del genitore 'biologico', che poteva essere negato per sopravvenuta crisi della coppia, mentre ora va letto in funzione del "best interest" del minore²³; lo stesso dicasi per i rapporti di parentela tra il bambino e i parenti dell'adottante (nonni, zii, fratelli e sorelle se l'adottante abbia altri figli propri), inizialmente esclusi dal c.c., art. 300.2, e ora estesi dalla Consulta all'adozione in casi particolari²⁴, salva la necessità del consenso come per

adozione ex L. 184 del 4/5/1983, art. 44, lett. d), non esperita dai ricorrenti, giustifica la manifesta infondatezza dei ricorsi.

²¹ Corte Cost., 23/10/2019, n. 221, in *Foro it.* 1 (2019) 3782ss., secondo cui sono infondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 40 del 19/2/2004, art. 5, limitatamente alle parole 'di sesso diverso', e 12.2, limitatamente alle parole 'dello stesso sesso o, 'anche in combinato disposto con i commi 9 e 10, nonché degli art. 1, commi 1 e 2, e 4, in riferimento alla Cost. it., artt. 2, 3, 31, 32, nonché 11 e 117, questi ultimi in relazione alla CEDU, artt. 8 e 14, nonché agli artt. 2, 17, 23 e 26 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19/12/1966, e agli art. 5, 6, 22, 23 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13/12/2006.

²² Da istituto marginale, l'adozione in casi particolari ha gradualmente incrementato il raggio d'azione allorché la giurisprudenza ha esteso in via ermeneutica la nozione di impossibilità (art. 44, comma 1, lettera d), L.184/1983) all'impedimento giuridico oltre che di fatto. Con la cd. adozione mite si evita al minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici non sono in grado di assicurare in modo permanente l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, il ricovero in istituto o affidamenti temporanei in successione. La giurisprudenza ora lo estende anche a minori che hanno una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando è impossibile l'adozione o perché convivente e non coniuge (il che esclude il ricorso alla lett. b), o perché partner in un'unione civile o in una relazione non formalizzata.

²³ Cass., Sez. Un., 30/12/2022, n. 38162, in *Foro it.* 1.1 (2023) 83ss.

²⁴ Corte cost., 28/3/2022, n. 79, in *Foro it.* 1 (2022) 2926ss., con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della L. 184 del 4/5/1983, art. 55, ha rimosso l'ostacolo legislativo (il rinvio al c.c., art. 300.2) che impediva di includere

l'adozione piena. Gli effetti dell'adozione, che non retroagiscono al momento della nascita ma decorrono dalla data della pronuncia, come la revocabilità sono coerenti con il presupposto condizionante.

Nonostante i dubbi di compatibilità, la soluzione è coerente con il sistema binario della genitorialità, non alterato dalla procreazione medicalmente assistita in entrambe le forme.

L'inadeguatezza della logica rimediale, con cui il giudice ricerca, nel caso concreto, gli strumenti codificati per riconoscere al minore i diritti connessi al suo *status* di figlio anche nei confronti del genitore di intenzione, è suffragata dalla successione di pronunce delle Sezioni unite della Cassazione²⁵, della Corte europea²⁶ e della Corte di giustizia²⁷ con una recente pronuncia a protezione del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio negli Stati membri, interesse prevalente rispetto all'identità nazionale. Confutata l'idea del vuoto normativo dopo la pronuncia della Consulta²⁸, la Cassazione nel suo massimo consesso riconduce al limite dell'ordine pubblico

tra i figli adottivi, di cui al c.c., art. 74, il minore adottato in casi particolari, mantenendo la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica. Con lo stato unico di figlio, il legislatore ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di crescita del minore, con l'apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali. L'esclusione è stata ritenuta irragionevole in quanto, a dispetto dell'unificazione dello *status* di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, che peraltro il giudice è chiamato per legge a valutare (L. 184 del 4/5/1983, art. 57.2) per deliberare in merito all'adozione.

²⁵ Da ultimo, Cass., Sez. Un., 30/12/2022, n. 38162, in *Foro it.* 1.1 (2023) 83ss., che conferma la precedente pronuncia del 2019 e confuta le singole obiezioni della Corte rimettente, Cass., ord. 21/1/2022, n. 1842, in *Nuova giur. civ. comm.* 5 (2022) 1055ss. La Prima sezione aveva già sollevato la questione di legittimità rigettata da Corte cost., 9/3/2021, n. 33, cit. nel corso del procedimento di impugnazione a C. Appello Venezia, ord. 16/7/2018, su cui si erano già pronunciate le Sezioni unite nel 2019.

²⁶ Corte Strasburgo, 22/11/2022, *D.B. e altri c. Svizzera*, 58817/15 et 58252/15, in <https://www.cortedicassazione.it/>.

²⁷ Corte giustizia UE, [GC], 14/12/2021, n. 490, *V.M.A. v. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, in *Resp. civ. prev.*, 6. (2021) 2002 ss., sul rapporto tra TUE, art. 4, e TFUE, artt. 20 e 21. Nella specie una coppia di donne, una bulgara e l'altra inglese, sposate a Gibilterra e residenti in Spagna, ricorrono alla fecondazione eterologa. L'atto di nascita della figlia, nata in Spagna, menziona entrambe come madre, ma non attribuisce la cittadinanza spagnola in quanto nessuna delle due madri è spagnola. Allorché la donna bulgara, per il rilascio di un documento di identità bulgaro della figlia, chiede al Comune di Sofia l'atto di nascita, necessario per il rilascio del documento, l'ufficiale richiede prove sul legame biologico con la figlia, non desumibile dal provvedimento spagnolo. Il modello di atto di nascita in vigore secondo il diritto nazionale prevede una sola casella per la «madre» e un'altra per il «padre», senza contemplare la poli-genitorialità di genere. La Corte dichiara che, se la madre è cittadina bulgara, la figlia ha la stessa cittadinanza. Quale cittadina europea, ha esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in altro Stato membro per ricorrere alla pratica della fecondazione eterologa; il fatto che sia vietata in patria non legittima la negazione di diritti alla figlia, come il rilascio dei documenti di identità o un passaporto che ne condizionano la circolazione. A giustificazione del rifiuto non può essere invocato il diritto nazionale, una volta che le autorità del diverso Stato membro, nella specie spagnole, hanno attestato legalmente il rapporto di filiazione, biologica o giuridica. In mancanza, il genitore non potrebbe accompagnare la figlia nell'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio europeo. A tal fine tutti gli Stati membri, comprese le autorità bulgare, sono tenuti a riconoscere il rapporto di filiazione per consentire il diritto di circolazione e di soggiorno senza impedimenti. Infatti, l'obbligo di rilasciare una carta d'identità o un passaporto non interferisce con la competenza nazionale in tema di *status* delle persone, né minaccia l'ordine pubblico: matrimonio e genitorialità sono oggetto di libero apprezzamento del singolo Stato. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, va rispettato il diritto dell'Unione sulle libertà fondamentali, cui è coesistente la conservazione dello *status* acquisito in un altro Stato membro in conformità al suo diritto interno, ma ai soli fini della circolazione.

²⁸ Corte cost., 9/3/2021, n. 33, cit., da cui per le Sezioni unite non si evince il superamento del diritto vivente suggellato dalle Sezioni unite nel 2019. La Consulta non ha previsto un rinvio ad altra udienza, né indicato al legislatore un termine per intervenire, o avallato l'accertamento di una genitorialità puramente intenzionale; si è limitata a dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. 40 del 19/02/2004, art. 12.6, della L. 218 del 31/05/1995, art. 64.1, lett. g), e del D.P.R. 396 del 3/11/2000, art. 18, nella parte in cui non consentono che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del genitore non biologico nell'atto di stato civile di un minore procreato con la gestazione per altri, pur riconoscendo gli aspetti di criticità del ricorso all'art. 44, l. d) e la necessità di una valutazione discrezionale del legislatore. Indica altresì in questa sede come punti deboli la tempistica, la parificazione degli effetti a quelli dell'adozione legittimante e l'assenso

internazionale il divieto di trascrizione dell'atto di nascita e di deliberazione del provvedimento straniero²⁹. L'inserimento del genitore non biologico nell'atto di stato civile del minore, procreato tramite gestazione per altri, non può avere titolo in un atto illecito. Il tentativo della Corte remittente di smentire l'assolutezza del contrasto e di formulare criteri di valutazione validi come direttiva per tutti i giudici di merito in sede di giudizio di deliberazione, si scontra con le argomentazioni delle Sezioni unite. Le garanzie del procedimento consentono al giudice di valutare il caso singolo contro il rischio di automatismo in materia di *status filiationis* e di bilanciare i valori compromessi (identità del minore, continuità della vita familiare e dignità della donna) con l'interesse dello Stato a scoraggiare le pratiche elusive del divieto.

Le garanzie della libertà di circolazione per il cittadino europeo non esimono dal riconoscere all'ordine pubblico una funzione promozionale, volta alla circolazione di valori condivisi a livello internazionale e sovranazionale, seppur assenti nelle Costituzioni nazionali. Valore condiviso è attribuire la responsabilità genitoriale al partner del genitore biologico che ha aderito al progetto genitoriale e partecipa alla cura del nato, non condizionato dalle modalità della procreazione, purché si constati la coerenza con il "best interest" del minore, ovvero l'effettività del legame affettivo con chi ha concorso alla nascita del minore. Ma il riconoscimento al minore dei diritti connessi allo *status* di figlio nei confronti del committente privo del legame biologico deve trovare fondamento non nell'atto illecito, ma nella relazione e nella responsabilità di chi ne ha determinato la nascita con il proprio comportamento, atto naturale o contratto.

Il modello ex art. 44, lett. d), pur imperfetto, risponde alla funzione rimediale, richiesta al giudice, di costituire il legame giuridico con i caratteri di doverosità tipica della responsabilità genitoriale, osservate le circostanze concrete, l'idoneità dell'adottante e la coerenza con l'interesse del nato, senza aderire alla logica del fatto compiuto. Interesse questo prevalente sull'eventuale mancato assenso del genitore biologico all'adozione.

Resta il problema dell'iniziativa riservata al solo genitore, incompatibile con l'idea di una tutela polarizzata sull'interesse del nato e sulla titolarità giuridica dei doveri ad esso funzionali sintetizzati nel concetto di responsabilità genitoriale, non eludibili *ad libitum*. La riforma del processo civile, entrata da poco in vigore³⁰, ha riunito nella figura del curatore speciale la duplice funzione di rappresentanza, per difetto di capacità processuale del minore, e di difesa tecnica affidata a un avvocato specializzato nelle tematiche minorili, che diventa figura centrale nelle controversie di natura familiare. Nella sua nuova formulazione, la norma affianca alle ipotesi di nomina obbligatoria, tassative, una clausola aperta di nomina facoltativa da motivare succintamente «quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore». Ipotesi atipica che affida al giudice, nella sua ampia discrezionalità, la nomina di un curatore speciale nei procedimenti in cui in genere ricorreva all'ascolto del minore, come in quelli relativi alla costituzione o contestazione del legame di filiazione. Nella filiazione in natura, l'acquisto dello *status* è effetto di presunzioni legali o del negozio di riconoscimento, libertà coercibile con ricorso alla

del genitore biologico dell'adottando.

²⁹ La trascrizione è esclusa da Cass., Sez. Un., 30/12/2022, n. 38162, cit., per un triplice ordine di considerazioni: la finalità di disincentivare il ricorso alla pratica degradante della maternità surrogata, che la trascrizione finirebbe per legittimare in maniera indiretta e surrettizia; il desiderio di genitorialità non può legittimare un diritto alla genitorialità che, oltre all'*an* e al *quando*, includa anche il *quomodo* in un sistema che limita alla sola fecondazione eterologa l'effetto costitutivo dello *status* di figlio tramite consenso; l'automatismo non è funzionale al miglior interesse del minore, ma richiede una valutazione di concretezza, che riscontri l'interesse del bambino a continuare un rapporto di cura e di affettività in atto con la veste giuridica dello *status*.

³⁰ L. 206 del 26/11/2021, art.1.30, legge delega attuata con D.Lgs. 149 del 10/10/2022, in G.U., 17/10/2022, entrata in vigore il 28/2/2023.

dichiarazione giudiziale di genitorialità che per il minore, se promossa dal tutore come rappresentante legale, richiede l'autorizzazione del giudice che può nominare un curatore speciale (c.c., art. 273.1). Nella PMA eseguita all'estero per ovviare al vuoto normativo è ipotizzabile la nomina di un curatore speciale a tutela dei diritti del nato, che non possono dipendere da una scelta discrezionale senza svuotare di contenuti il concetto di responsabilità genitoriale.

De iure condendo, ricorrenti sono le sollecitazioni di un nuovo e più organico impianto legislativo che recepisca le trasformazioni in atto nella società. La discrezionalità del legislatore, che potrebbe anche modificare i requisiti di accesso all'adozione piena e magari rendere più tempestiva ed efficace la procedura, incontra un limite ineludibile nel rispetto della dignità della persona, offesa dalla surrogazione di maternità. Il sistema di tutela, ad oggi imperniato sulla certezza dell'identità del nato, ruota intorno al concetto di responsabilità e potrebbe optare per un modello di genitorialità legale che garantisca i diritti connessi allo *status* di figlio senza premiare chi abbia agito in frode alla legislazione nazionale. I diritti del nato non risultano menomati se il rapporto genitoriale viene costruito sul profilo della doverosità e risponde all'intento del legislatore di disincentivare la pratica, principio non estraneo al nostro ordinamento (nel matrimonio putativo determinante è la mala fede del coniuge per escludere gli effetti del matrimonio nei suoi confronti e la reciprocità dei diritti nei confronti dei figli, che comunque acquisiscono tale *status*; la scissione tra doveri e diritti è normata nell'adozione del maggiorenne, dove viene limitata ai primi l'efficacia verso l'adottante; analogamente per i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e nei confronti dei figli non riconoscibili).

Ancor più rilevante è il danno all'identità connesso all'anonimato irreversibile che condanna all'oblio il genitore biologico, in controtendenza agli studi di genetica. Il tema del diritto di conoscere le proprie origini biologiche è ormai normato in sede di adozione, dove la tutela della *privacy* del genitore genetico soccombe rispetto all'interesse identitario del figlio. Nella fecondazione eterologa la normativa italiana è scarna, mentre Germania e Francia hanno regolamentato l'accesso ai dati da parte del figlio.

In Germania l'identità biologica riceve da sempre piena tutela: il figlio ha il diritto di conoscere l'identità della madre biologica, come il genitore di verificare la propria genitorialità anche nell'ipotesi di ovodonazione³¹. La Francia ha ribaltato la disciplina sull'accesso ai dati del donante. La nuova legge di bioetica già aveva consentito l'accesso alla maggior parte dei 'dati non identificativi' del donatore (età, caratteristiche fisiche, situazione familiare, luogo di nascita, motivo della donazione, impiego) e anche, se lo si desiderasse, alla sua identità. Con la legge vigente³² da settembre 2022 è stata introdotta una deroga all'assolutezza del principio dell'anonimato dei donatori: il donatore di gameti dovrà obbligatoriamente rilasciare i dati non identificativi mentre potrà spontaneamente comunicare anche i propri dati identificativi o essere consultato per autorizzare il rilascio dell'informazione ai figli nati dalla sua donazione che ne facciano richiesta, anche per finalità non terapeutiche. L'anonimato è assoluto *ante* procreazione: non è possibile scegliere il donatore né costui può scegliere a chi donare. L'abolizione del diritto di anonimato non implica comunque la costituzione di alcun legame di filiazione con il donatore.

In Italia invece l'opzione regolamentare predilige un anonimato parziale: precluso l'accesso diretto, la registrazione è prevista per finalità di controllo e non esclude l'eventuale accesso ai dati clinici del

³¹ *Vaterschaftserklärungsgesetz*, 26/3/2008, *Bundesgesetzblatt* 1 (2008) 441; una più dettagliata normativa è nella legislazione in tema di diagnosi genetica: *Gendiagnostikgesetz*, 31/7/2009, *Bundesgesetzblatt* 1 (2009) 2529. Le modalità, concepite per la verifica di paternità, possono essere estese alla maternità naturale.

³² Décret n° 2022-1187 del 25/8/2022 *relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation*.

donatore o della donatrice per ragioni di salute del nato, tramite gli organismi autorizzati, presumibilmente su sollecitazione dell'autorità giudiziaria. Nulla è previsto circa la reversibilità dell'anonimato, ovvero la possibilità di interpellare riservatamente il donante per la rimozione del limite all'identificazione, come in tema di anonimato della madre. Problema questo che il legislatore dovrebbe regolamentare.